



Legge federale sul materiale bellico (LMB)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹
decreta:

I

La legge federale del 13 dicembre 1996² sul materiale bellico è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 54 capoverso 1, 107 capoverso 2 e 123 della Costituzione federale³,

Art. 22a Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero

¹ In caso di autorizzazione per affari con l'estero secondo l'articolo 22 e di conclusione di contratti secondo l'articolo 20 occorre considerare:

- a. il mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e della stabilità regionale;
- b. la situazione all'interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all'impiego di bambini-soldato;
- c. gli sforzi della Svizzera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare il caso possibile in cui il Paese destinatario figura tra i Paesi meno sviluppati nell'elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo⁴, stilato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

RS

¹ FF...

² RS **514.51**

³ RS **101**

⁴ L'elenco stilato dal Comitato d'aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico è disponibile al seguente indirizzo: www.oecd.org (testo disponibile soltanto in francese e in inglese).

- d. il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all'osservanza del diritto internazionale;
- e. la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.

² L'autorizzazione per affari con l'estero conformemente all'articolo 22 e la conclusione di contratti conformemente all'articolo 20 non sono ammesse se:

- a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;
- b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;
- c. esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o
- d. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

³ In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un'autorizzazione per singole armi da fuoco portatili di ogni calibro e per il loro accessori, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

⁴ In deroga al capoverso 2 lettera b, un'autorizzazione può essere rilasciata se sussiste un rischio esiguo che il materiale bellico da esportare venga impiegato per commettere gravi violazioni dei diritti dell'uomo.

Art. 22b Deroga del Consiglio federale ai criteri di autorizzazione per gli affari con l'estero

¹ Il Consiglio federale può derogare ai criteri di autorizzazione di cui all'articolo 22a:

- a. in presenza di eventi straordinari; e
- b. se lo impone la salvaguardia degli interessi nazionali della politica estera o della politica di sicurezza del Paese.

² Se la deroga è concessa mediante decisione, il Consiglio federale informa le Commissioni della politica di sicurezza dell'Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.

³ Se la deroga è concessa per via di ordinanza, il Consiglio federale limita il periodo di validità di quest'ultima a quattro anni al massimo. Può prorogarla una volta la durata di validità di quattro anni al massimo. In questo caso, l'ordinanza decade se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un progetto per l'adeguamento dei criteri di autorizzazione legali di cui all'articolo 22a.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Funge da controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 16 luglio 2019⁵ «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)».

³ Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Contro le esportazioni di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

⁴ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ FF 2019 4297